

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 24.09.2009

REGOLAMENTO ORTI COMUNALI
Per la gestione sociale delle aree comunali adibite ad orti

INDICE

Art. 1	Assegnazione e requisiti
Art. 2	Riserva per disabili
Art. 3	Domanda
Art. 4	Riassegnazione
Art. 5	Subentro
Art. 6	Doveri degli assegnatari
Art. 7	Concessione e canone concessionario
Art. 8	Revoca
Art. 9	Controlli
Art. 10	Organismi sociali
Art. 11	Composizione dell'Assemblea
Art. 12	Attribuzioni dell'Assemblea
Art. 13	Presidente
Art. 14	Motivi di decadenza degli organismi di gestione sociale

PREMESSA

Questo servizio è stato attivato con lo scopo di favorire un sano impiego del tempo libero della popolazione anziana, nonché la loro aggregazione ed integrazione nel tessuto sociale cittadino ed eventualmente con scopi didattico-educativi.

Il Comune mette a disposizione piccoli appezzamenti di terreno da adibire ad uso ortivo, individuati nelle seguenti aree:

- ❑ Gruppo n. 60 lotti - via Milano – frazione di Redecesio;
- ❑ Gruppo n. 30 lotti - via Morandi – quartiere Segrate centro.

ART. 1 ASSEGNAZIONE E REQUISITI

I lotti di terreno destinati ad orti sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale e vengono assegnati in concessione.

Possono fare domanda per avere un orto in assegnazione uomini e donne, residenti nel Comune di Segrate che siano:

- ❑ ultrasessantenni;
- ❑ pensionati;
- ❑ disabili con sufficienti capacità motorie, stabilite da apposito certificato medico (art. 2).

Ad ogni nucleo familiare può essere assegnato un solo orto comunale.

L'assegnazione è subordinata alla presentazione di domanda scritta corredata da apposita autocertificazione, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

La falsa dichiarazione darà luogo alla revoca dell'assegnazione dell'orto.

ART. 2 RISERVA PER DISABILI

Una quota di almeno 1/15, arrotondata per eccesso sul totale della disponibilità, a persone con una invalidità superiore al 30% attestata da certificazione della Commissione preposta a tale accertamento e/o nella condizione, certificata da un medico dell'A.S.L., di ottenere da questa attività benefici risultati terapeutici.

ART. 3 DOMANDA

La domanda di assegnazione può essere presentata, su apposito modulo, in qualsiasi periodo dell'anno e deve essere protocollata presso lo Sportello S@c. La Sezione Servizi alla Persona valuta

i requisiti e, qualora ci sia un orto libero, provvede all'assegnazione in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande (farà fede il numero di Protocollo).

Vengono esclusi coloro che già coltivano un appezzamento di terreno nel territorio di Segrate.

ART. 4 RIASSEGNAZIONE

Gli assegnatari già coltivatori di orto comunale che richiedano in assegnazione un altro orto momentaneamente libero, lo riceveranno purché non vi sia più di un richiedente per lo stesso orto; in caso di più richiedenti, l'assegnazione verrà effettuata in base ai seguenti criteri:

- ❑ anzianità nell'assegnazione di un orto comunale;
- ❑ anzianità di età;
- ❑ sorteggio.

ART. 5 SUBENTRO

L'orto non è cedibile e non può essere dato in uso a nessun altro.

Gli orti devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, eventualmente coadiuvati da un membro del nucleo familiare purché convivente, come risulta dallo stato di famiglia.

I disabili assegnatari possono essere coadiuvati nella gestione da più persone.

In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, l'orto libero deve essere restituito all'Amministrazione Comunale per la riassegnazione.

In caso di decesso dell'assegnatario il familiare convivente, se in possesso dei requisiti di cui al punto 1 e 2, ha diritto alla prosecuzione nella conduzione dell'orto.

In caso di mancanza del familiare convivente, o di rinuncia, l'orto verrà immediatamente riassegnato.

ART. 6 DOVERI DEGLI ASSEGNATARI

Gli assegnatari hanno l'obbligo di conformarsi alle norme del presente regolamento ed alle condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

E' fatto divieto di:

- depositare materiali ed attrezzature sul terreno coltivabile, essendo disponibili per tale uso gli appositi ricoveri assegnati;
- tenere bidoni con acqua, al fine di evitare ristagni acquitrinosi;
- procedere alla costruzione abusiva di capanni o similari;
- allevare animali di qualsiasi specie.

Gli assegnatari hanno altresì l'obbligo di:

- destinare al solo consumo familiare la produzione di ortaggi, frutta e quant'altro ottenuto dalla coltivazione dell'orto;
- usare per l'irrigazione solo acqua proveniente dall'acquedotto comunale o comunque rispondente ai requisiti fissati dalle norme igieniche; tale uso dovrà ispirarsi, compatibilmente con le necessità colturali, a criteri di parsimonia ed eliminazione degli sprechi;
- tenere pulito, curare la sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto senza alterarne il perimetro e la fisionomia;
- praticare metodi di coltivazione naturale e biologica;
- non scaricare materiali inquinanti o altrimenti nocivi, nè usare anticrittogamici, diserbanti e ogni altra sostanza considerata nociva dalla normativa vigente;
- impegnarsi a contribuire alla manutenzione degli spazi comuni;
- non recare disturbo o danni a orti vicini;
- pagare alla scadenza l'affitto e la quota di spese di gestione stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Gli assegnatari sono infine tenuti ad osservare il divieto assoluto di coltivazione di fave secondo quanto disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 38 del 01/06/2005; sono altresì tenuti ad attenersi alle eventuali successive ordinanze che saranno emesse dal Sindaco.

ART. 7 CONCESSIONE E CANONE CONCESSIONARIO

Agli assegnatari viene rilasciata concessione di suolo pubblico.

Il canone concessionario è stabilito dall'Amministrazione Comunale e non è rapportato all'estensione del lotto, ma alla localizzazione degli orti e al carattere sociale dell'iniziativa. Al canone concessionario dovranno essere aggiunte le spese di gestione (acqua ed energia elettrica), ripartite in eguale misura tra tutti gli ortisti e non rapportate al consumo effettivo.

ART. 8 REVOCA

La mancata coltivazione e/o l'abbandono dell'orto per un periodo superiore a sei mesi o la violazione degli artt. 5 e 6 comporteranno la richiesta di giustificazione scritta e, se reiterati anche una sola volta, saranno causa di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale dell'assegnazione dell'orto.

ART. 9 CONTROLLI

E' stabilito che la verifica ed il controllo del rispetto del Regolamento siano di competenza di una apposita Commissione di Controllo così formata:

- Presidente Commissione comunale "Servizi alla Persona" o suo delegato;
- Presidente dell'Assemblea degli ortisti;

La Commissione di Controllo può essere convocata da ciascuno dei due componenti o dal Sindaco, con almeno dieci giorni di preavviso.

La Commissione di Controllo si esprime alla presenza di tutti e due i componenti e le sue espressioni, aventi valore di parere o segnalazione, vengono indirizzate al Dirigente o al Sindaco per le eventuali iniziative di competenza.

ART. 10 ORGANISMI SOCIALI

Per la soluzione di problemi comuni di ciascuna area ortiva (es. irrigazione, viottoli, siepi, custodia attrezzi, la gestione di un fondo comune, ecc.) si costituiscono tra gli assegnatari i seguenti organismi di gestione sociali:

- l'Assemblea
- Il Presidente
- Il Vicepresidente.

ART. 11 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è il principale organismo di gestione sociale di ogni zona ortiva (gruppo A e gruppo B) ed è costituita dagli assegnatari dei lotti.

All'assemblea possono partecipare con diritto di parola, ma non di voto, l'Assessore ai Servizi Sociali, i membri della Commissione Servizi alla Persona ed altre cariche istituzionali invitate.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità da parte del Presidente o di almeno 1/3 dei componenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, fatto pervenire almeno tre giorni prima della seduta ai singoli interessati (ortisti, Assessore ai Servizi Sociali, ecc.) oppure mediante l'affissione delle relative comunicazioni presso l'area degli orti almeno dieci giorni prima della seduta.

Qualora non vi sia un Presidente o un Vicepresidente in carica o non sia disponibile, l'Assemblea è convocata d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, e viene presieduta provvisoriamente dall'ortista più anziano; come primo atto, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del Presidente e del Vicepresidente.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesto l'intervento della metà dei componenti più uno; per la seduta in seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/5 dei componenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, salvo il caso in cui almeno ¼ dei votanti chieda il voto segreto.

ART. 12 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- elegge il Presidente;
- elegge il Vicepresidente;
- elabora e propone il programma annuale;
- stabilisce i criteri per la manutenzione delle parti comuni;
- esprime pareri ed avanza proposte circa revoche delle assegnazioni e modifiche del presente regolamento;
- discute ed approva l'istituzione e la gestione di un fondo autofinanziato e l'entità della relativa quota annuale dovuta da ogni ortista.

ART. 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Assemblea:

- convoca e presiede l'assemblea;
- provvede alla civile convivenza sull'area ortiva ed al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, segnalando tempestivamente agli uffici e/o organi competenti, e alla Commissione Servizi alla Persona le eventuali disfunzioni.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti per la durata di due anni; è rieleggibile ma per non più di due volte consecutive e permane comunque in carica fino all'elezione del successore.

In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In difetto, il Sindaco o un suo delegato nominerà un commissario che rimarrà in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente può affidare ad altri ortisti incarichi di rilevanza sociale, quali quello di segretario, tesoriere, ecc.

ART. 14 MOTIVI DI DECADENZA DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE SOCIALE

La Giunta Comunale può far decadere gli organismi di gestione sociale delle aree ortive, qualora questi non ottemperino agli orientamenti generali dell'Amministrazione Comunale in merito al presente Regolamento.